



Legge federale sulla protezione dei dati, modifica del 24 marzo 2006: domande frequenti sull'attuazione nell'ambito del trattamento di dati da parte di privati

1. In generale

11	I trattamenti o le collezioni di dati esistenti devono essere adeguati alle modifiche di legge?
----	---

Le novità previste dalla modifica non operano un distinguo tra le collezioni di dati o i trattamenti esistenti e quelli nuovi. Se le collezioni di dati esistenti continuano a essere impiegate a livello operativo e se i trattamenti esistenti continuano a essere effettuati, occorre effettuare gli adeguamenti alla mutata situazione giuridica. A tal riguardo vogliate prendere atto di quanto segue:

- riconoscibilità, obbligo d'informare: le misure che si rendono eventualmente necessarie per garantire la riconoscibilità o l'informazione delle persone interessate (cfr. sotto, n. 2) sono rette da una disposizione transitoria della validità di un anno.
- Comunicazione di dati all'estero: nel caso in cui i dati personali vengono comunicati a Stati che non conoscono una legislazione che assicuri una protezione adeguata, occorre valutare la necessità di chiedere garanzie al destinatario (ad es. tramite le pertinenti disposizioni contrattuali; cfr. sotto, n. 4). Si può prescindere dalla richiesta di garanzie, se è adempita una delle restanti disposizioni d'eccezione del nuovo articolo 6 capoverso 2 LPD (in particolare se la persona interessata dà il suo consenso o se la comunicazione avviene all'interno di un gruppo di società che conosce norme adeguate sulla protezione dei dati).
- Obbligo di notificare le collezioni di dati: in avvenire determinati casi imporranno la notifica di collezioni di dati che finora non erano assoggettate all'obbligo di notifica (cfr. sotto, n. 7). In questi casi l'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) applicherà per analogia la disposizione transitoria di cui all'articolo 38 della LPD in vigore secondo cui la notifica delle collezioni esistenti deve avvenire entro un anno.

Rimandi: art. 4 cpv. 4, art. 7a LPD rivista, FF 2003 1928 (riconoscibilità, obbligo d'informare); art. 6 LPD rivista, art. 5 LPD rivista, FF 2003 1910 segg. (comunicazione di dati all'estero); art. 11a LPD rivista, artt. 1–4 LPD rivista, FF 1918 segg.

12	Qualora un utente nutrisse dubbi riguardo all'interpretazione della LPD rivista, in quale misura può rifarsi all'interpretazione della direttiva sulla protezione dei dati personali dell'UE (95/46/CE) da parte di un'autorità estera preposta alla protezione dei dati?
----	---

Per diversi punti la revisione rappresenta un avvicinamento del diritto svizzero alla direttiva sulla protezione dei dati personali dell'UE. L'interpretazione della direttiva sulla protezione

dei dati da parte di un'autorità estera preposta alla protezione dei dati o da parte del cosiddetto «gruppo» di cui all'articolo 29 della direttiva UE summenzionata può offrire indicazioni sull'applicazione pratica. Di norma, nella misura in cui si tratta del concretamento dei principi materiali di protezione dei dati, si può ragionevolmente presumere che se il responsabile del trattamento dei dati opera conformemente alla direttiva, sono soddisfatte anche le condizioni previste dalla LPD.

2. Trasparenza

21 Riconoscibilità della raccolta di dati e delle finalità del trattamento (art. 4 cpv. 4)

211 Quando è adempita la condizione della riconoscibilità?

Rispetto al diritto in vigore, il nuovo articolo 4 capoverso 4 non introduce novità sostanziali. Finora si poteva già evincere dal principio della buona fede (art. 4 cpv. 2 LPD) che la raccolta dei dati, la finalità del trattamento e l'identità del responsabile del trattamento dei dati dovevano essere riconoscibili. In molti casi, soprattutto in occasione di transazioni quotidiane, non sarà necessario adottare misure particolari. Il criterio determinante è se il destinatario medio (fittizio) o il cliente è in grado di riconoscere, in base alle circostanze del caso specifico, chi tratta i dati, a quale scopo e a chi vengono eventualmente comunicati.

Rimandi: art. 4 cpv. 4, FF 2003 1907 segg.

212 A che punto deve essere garantita la riconoscibilità?

In linea di principio, la raccolta deve essere riconoscibile nel momento in cui avviene; si deve perlomeno poter prevedere il momento esatto in cui determinati dati vengono raccolti.

Se, tuttavia, il fatto di rendere riconoscibili i dati al momento della raccolta vanificasse la finalità del trattamento e se, per altri motivi, non si potesse esigere dal responsabile del trattamento dei dati di precisare il momento esatto della raccolta (perché cagionerebbe un onere sproporzionato), si delineano – a seconda delle circostanze del caso specifico – due modi di procedere. Secondo il primo la raccolta di dati successiva viene resa riconoscibile a priori attraverso indicazioni generali o disposizioni contrattuali; il secondo modo di procedere prevede invece di rendere riconoscibile la raccolta successiva in un secondo tempo.

Quanto più i dati personali interessati sono sensibili, tanto più si può esigere dal responsabile del trattamento dei dati che garantisca il carattere riconoscibile dei dati al momento della raccolta o tanto più importante deve essere il suo interesse a non rendere riconoscibili i dati al momento della raccolta.

Gli stessi principi si applicano anche se nel quadro di una transazione (ad es. al momento della stipulazione di un contratto) non è ancora chiaro se in un secondo tempo si renderà necessario raccogliere dati supplementari (o se è soltanto probabile che più tardi verranno raccolti altri dati). In altri termini, gli interessati devono di norma essere informati al momento della raccolta dei dati. Un mero accenno al fatto che in un secondo tempo potrebbe sussistere la probabilità che vengano raccolti altri dati non è di principio sufficiente quando si tratta della raccolta e del trattamento di dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.

I principi illustrati in questa sede valgono anche per l'informazione di cui all'articolo 7a (cfr. n. 222).

213 La comunicazione di dati all'interno dello stesso gruppo di società può essere generalmente considerata riconoscibile?

No, non si può partire automaticamente dal presupposto che tale comunicazione – anche se avviene all'interno della stessa persona giuridica – sia riconoscibile per le persone interessate. Se, ad esempio, due parti di una società operano in settori d'attività differenti o se si rivolgono al pubblico sotto denominazioni diverse, occorre prendere misure adeguate per garantire la riconoscibilità.

214 A quali condizioni i dati possono essere raccolti e trattati senza renderlo riconoscibile per gli interessati?

Se il responsabile del trattamento dei dati nutre un interesse preponderante a raccogliere e trattare dati personali senza che gli interessati ne vengano a conoscenza, si può omettere di rendere noti la raccolta e il trattamento dei dati. Tale interesse preponderante del responsabile del trattamento dei dati può tuttavia essere fatto valere soltanto nei casi in cui la mera riconoscibilità della raccolta e del trattamento di dati è suscettibile di vanificare la finalità del trattamento. Se possibile, occorre informare anticipatamente (in modo generale) che, a determinate condizioni, si possono effettuare raccolte furtive; le condizioni devono essere circoscritte più precisamente possibile. L'informazione può ad esempio avvenire in occasione della conclusione di un contratto (se è dato un rapporto contrattuale con la persona interessata) o nel quadro di un'istruzione ai collaboratori (ad es. se si tratta della lotta agli abusi dell'infrastruttura di comunicazione del datore di lavoro).

Anche una norma di legge può prevedere che la raccolta di dati non sia riconoscibile per gli interessati.

215 Nel caso, ad esempio, di un rilevamento di un'impresa come si procede quando si tratta di integrare le proprie collezioni di dati con i dati estranei?

Il cambiamento di detentore della collezione implica la modifica di una condizione quadro essenziale alla base del trattamento. Il cambiamento deve essere riconoscibile per le persone i cui dati vengono trattati. A seconda del tipo di dati trattati e della finalità del trattamento, si possono rendere necessarie diverse misure – anche se la finalità del trattamento resta immutata e se i dati finora sono stati trattati lecitamente. Occorre distinguere i seguenti casi:

- il mero trattamento di dati comunque resi accessibili al pubblico o che, per altri motivi, non sono troppo sensibili (ad es. il trattamento di indirizzi a scopi pubblicitari) ha già un carattere riconoscibile, poiché la comunicazione con la persona interessata avviene comunque (ad es. invio personalizzato di materiale pubblicitario).
- Se si tratta di dati più sensibili che potrebbero tangere settori d'interesse essenziali della persona interessata (ad es. i dati dei clienti di una banca), è opportuno comunicare in anticipo il cambiamento del detentore della collezione di dati e quindi offrire alla persona interessata la possibilità di rifiutare la comunicazione dei dati.
- Se si tratta di dati degni di particolare protezione, occorre informare giusta l'articolo 7a (cfr. sotto, n. 3) e rimandare esplicitamente alla possibilità di rifiutare la comunicazione dei dati.

Rimandi: art. 4 cpv. 4, art. 7a LPD rivista; FF 2003 1907 segg., 1913 segg.; Quinto rapporto d'attività dell'Incaricato (pag. 53 nella versione in tedesco, pag. 165 nella versione francese).

216 Come bisogna procedere nel caso della raccolta di dati presso terzi?

Anche la raccolta di dati presso terzi deve essere sostanzialmente riconoscibile per la persona interessata. In questi casi la riconoscibilità può essere garantita anche prima, ad esempio fornendo le relative informazioni in un contratto o nelle condizioni generali.

217 La riconoscibilità va garantita anche quando i dati vengono raccolti da fonti generalmente accessibili (ad es. Internet)?

Di principio, se i dati vengono raccolti da fonti generalmente accessibili non occorre prendere misure supplementari per garantire il carattere riconoscibile della raccolta e del trattamento. Per contro può sussistere l'obbligo d'informare se tali dati vanno a formare profili della personalità (cfr. sotto, n. 22). Va inoltre notato che non possono essere raccolti dati per finalità in relazione alle quali gli interessati hanno esplicitamente vietato il trattamento.

22 Obbligo d'informare nell'ambito della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (art. 7a)

221 Quali informazioni devono essere comunicate agli interessati?

Il capoverso 2 del nuovo articolo 7a descrive il contenuto minimo dell'informazione, ovvero l'identità del detentore della collezione, le finalità del trattamento di dati e le categorie degli eventuali destinatari dei dati. A seconda delle circostanze, la persona interessata deve anche essere informata se è obbligatorio fornire dati e quali sono le conseguenze derivanti da un rifiuto di fornire dati.

Non occorre fornire i dati sull'identità di ogni destinatario di dati.

Rimandi: art. 7a cpv. 2 LPD rivista; FF 2003 1913 segg.

222 Quando e come deve avvenire l'informazione?

Di principio, l'informazione deve avvenire contemporaneamente alla raccolta. Al numero 212, più sopra, troverete ulteriori informazioni sul momento dell'informazione.

L'informazione deve avvenire in maniera esplicita. Pur non essendo prevista una forma specifica, quella scritta rappresenta di norma la più ragionevole, ma in sostanza è anche possibile trasmettere l'informazione oralmente (ad es. nell'ambito di un sondaggio per telefono o di una consultazione medica per telefono).

Rimandi: art. 7a LPD rivista; FF 2003 1913 segg.

223 A quali condizioni possono essere raccolti e trattati dati senza che la persona interessata ne debba essere informata?

Il detentore della collezione può omettere di comunicare l'informazione alla persona interessata – o la può informare in un secondo tempo – se lo prevede una legge, se lo esigono interessi preponderanti di un terzo o del responsabile del trattamento di una collezione di dati e a condizione che quest'ultimo non comunichi i dati personali a terzi (cfr. anche sopra, n. 212, 214 e 222).

Rimandi: art. 7a, art. 9 LPD rivista; FF 2003 1913 segg.

224 Quando bisogna informare sulla raccolta di dati che vanno a comporre un profilo della personalità soltanto con il passare del tempo?

La persona interessata deve essere informata il più presto possibile, non appena emerge dalla finalità del trattamento la probabilità che si possa comporre un profilo della personalità,

la persona interessata deve essere informata.

225 La nuova disposizione prevede l'obbligo d'informare qualora un trattamento sia stato effettuato prima dell'entrata in vigore della revisione (ad es. nel caso in cui la collezione di dati esisteva già al momento dell'entrata in vigore)?

No, l'obbligo d'informare non vale retroattivamente per i dati già raccolti. Per contro, giusta il nuovo articolo 7a occorre informare la persona interessata se nell'ambito di trattamenti già effettuati si rende necessario raccogliere altri dati (nella misura in cui la persona interessata non fosse già stata informata prima in modo esaustivo) o se vengono raccolti dati personali che finora non erano stati interessati da un trattamento effettuato prima dell'entrata in vigore della revisione.

Rimando: FF 2003 1928.

3. Definizione del consenso (art. 4 cpv. 5)

31 Il consenso della persona interessata diventa una condizione preliminare per qualsiasi trattamento di dati ?

No. L'articolo 4 capoverso 5 si limita a chiarire la nozione di «consenso». Definisce a quali condizioni il consenso va considerato valido laddove la legge vincola il trattamento di dati al consenso della persona interessata (art. 6 cpv. 2 lett. b [nuovo], art. 13 cpv. 1, art. 17 cpv. 2 lett. c, art. 19 cpv. 1 lett. b LPD).

32 L'informazione, sulla base della quale la persona interessata prende la sua decisione, quando va ritenuta adeguata?

La persona i cui dati vengono trattati deve essere informata, da un lato, sulle condizioni generali del trattamento (cfr. sopra, n. 211 e 221) e, dall'altro, deve essere a conoscenza delle conseguenze di un rifiuto, in particolare degli svantaggi. La persona interessata deve disporre di tutti gli elementi del caso particolare che le permettono di prendere la sua decisione in piena cognizione di causa.

L'informazione non sottostà a particolari regole sulla forma; può essere trasmessa per scritto (su carta, per via elettronica, per SMS), per telefono od oralmente.

33 Quando si può affermare che una persona consente liberamente?

Di principio si può considerare che una persona non consente liberamente quando gli svantaggi derivanti da un rifiuto sono senza rapporto con lo scopo del trattamento oppure se sono sproporzionati rispetto a quest'ultimo.

Rimando: FF 2003 1909.

34 Il consenso sottostà a una regola sulla forma?

Il consenso non sottostà a particolari regole sulla forma; di principio può anche essere implicito o risultare da comportamenti concludenti. Nel caso del trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito. Per motivi di prova, in questi casi si consiglia la forma scritta. Il consenso per via elettronica, cliccando su un modulo in rete, è di principio ammesso sia per i dati comuni sia per quelli degni di particolare protezione o per i profili della personalità (nella misura in cui l'assetto

delle condizioni quadro e degli svolgimenti è tale da permettere l'autenticazione della persona interessata e garantire una trasmissione sicura).

Rimando: FF 2003 1909 segg.

4. Comunicazione di dati all'estero (art. 6)

41 Quali sono le conseguenze delle modifiche del tenore?

Il tenore dell'articolo 6 LPD è modificato nella misura in cui, contrariamente alla legislazione in vigore che si avvale della nozione di «trasmissione di collezioni di dati», il disegno di legge utilizza, più in generale, l'espressione «comunicazione di dati personali». Nella prassi non si tratta di una modifica materiale, poiché qualsiasi informazione, che a livello di dati concerne più di una persona, è già ritenuta oggi una collezione di dati.

Secondo il vecchio articolo 6 capoverso 1 LPD, la persona interessata può subire grave pregiudizio, se nel Paese destinatario manca una «protezione dei dati» equivalente a quella istituita in Svizzera. Ora invece, la disposizione chiede che la «legislazione» nel Paese destinatario assicuri un livello di protezione adeguato. Questa è la condizione di principio per una comunicazione di dati all'estero. Il nuovo articolo 6 capoverso 2 LPD prevede una lista di condizioni alternative che autorizzano la comunicazione di dati all'estero. In questo modo il disegno di legge conferisce maggiore importanza all'obbligo del detentore della collezione di assicurarsi che la protezione dei dati personali venga debitamente garantita.

Rimandi: art. 6 LPD rivista; FF 2003 1910 segg.

42 È ancora possibile derogare all'articolo 6, se il responsabile del trattamento dei dati fa valere interessi preponderanti?

Finora il responsabile del trattamento poteva derogare al sostanziale divieto di comunicare dati personali in un Paese destinatario che non conosce una protezione dei dati equivalente a quella svizzera facendo valere un motivo giustificativo – secondo l'elenco non esaustivo di cui all'articolo 13 LPD tale motivo può essere qualsiasi interesse preponderante privato. Il nuovo articolo 6 capoverso 2, invece, elenca in modo esaustivo le condizioni alla base di una comunicazione lecita in uno Stato destinatario che non conosce una legislazione che assicuri una protezione adeguata. In caso di assenza di una legislazione sulla protezione dei dati nel Paese destinatario, il responsabile del trattamento deve badare in ogni caso a che vengano fornite garanzie sufficienti per assicurare la protezione dei dati (sempreché non sia adempita una delle restanti condizioni).

43 La pubblicazione di informazioni relative a una persona su Internet equivale a una comunicazione di dati all'estero?

La pubblicazione di dati personali su Internet o mediante altri servizi d'informazione e comunicazione non equivale a una comunicazione all'estero. Nel caso della pubblicazione di dati personali su Internet a scopo d'informazione del pubblico, ovvero tramite i media, il fatto che tali informazioni possano essere consultate anche all'estero rappresenta soltanto un effetto secondario. Ovviamente devono essere osservate le restanti condizioni legali discendenti in particolare dal diritto in materia di protezione di dati e dal diritto della personalità.

Rimando: art. 5 LPD rivista.

44 Cosa significa la nozione di consenso o comunicazione «nel caso specifico»

La nozione «nel caso specifico» va interpretata ampiamente, nel senso che può riferirsi anche a tutte o alla maggioranza delle comunicazioni che concernono dati personali della stessa persona e che sono effettuate alle medesime condizioni (destinatario, finalità, eventuale

inoltre), ad esempio nel quadro di un consenso. La nozione rimanda inoltre anche al fatto che la singola comunicazione si deve riferire a un caso concreto, ad esempio per accertare un diritto in giustizia.

Rimando: FF 2003 1910 segg.

45 Quando il trattamento è in «relazione diretta» con la conclusione o l'esecuzione di un contratto?

In prima linea sono in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto i trattamenti di dati che si riferiscono alla stipulazione prevista di un contratto tra le parti interessate (ad es. la stesura di un'offerta). L'esecuzione di un contratto comprende l'adempimento degli obblighi contrattuali principali e collaterali. La comunicazione può avvenire se previsto dalle prestazioni derivanti dal contratto. In questo contesto si possono citare, ad esempio, la comunicazione di dati personali del partner contrattuale per verificare il suo grado di affidabilità creditizia, la trasmissione di dati tramite spedizionieri nell'ambito della consegna di beni, i mandati nel settore del traffico internazionale di pagamenti, i trasporti internazionali (viaggi in treno, nave o aereo), le prenotazioni di alberghi, il noleggio di veicoli.

46 Quando deve partire dal presupposto il responsabile del trattamento dei dati che la persona interessata ha vietato il trattamento dei dati resi accessibili al pubblico?

Chi desiderasse vietare un ulteriore trattamento a determinate finalità dei dati che egli stesso ha pubblicato o chi volesse trattare i propri dati soltanto per scopi ben precisi, deve corredare tali dati di una comunicazione che espliciti la limitazione del loro trattamento. È inoltre ipotizzabile che la persona interessata comunichi a un determinato responsabile del trattamento dei dati di non desiderare il trattamento dei suoi dati pubblicati (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. b LPD).

47 Quali condizioni devono adempiere le norme di protezione dei dati di un gruppo di società, affinché possano ovviare all'assenza di una legislazione sulla protezione dei dati adeguata?

Per poter compensare l'assenza di una legislazione sulla protezione dei dati nel Paese destinatario, le norme di protezione dei dati di un gruppo di società devono adempiere le seguenti condizioni:

- materialmente devono adempiere come minimo le esigenze poste ai privati responsabili del trattamento privati secondo la Convenzione europea sulla protezione dei dati STE 108 e il relativo Protocollo aggiuntivo;
- il carattere vincolante delle norme per le singole società di un gruppo deve essere formale e assicurato nell'ambito dell'applicazione nella prassi;
- l'Incaricato deve essere informato sulle norme.

Una decisione del consiglio d'amministrazione può, ad esempio, conferire alle norme un carattere vincolante formale. Le singole società devono adottare e applicare le norme. La garanzia dell'applicazione nella prassi può essere assicurata mediante verifiche interne.

Non è in particolare richiesta l'approvazione delle norme da parte dell'autorità preposta alla protezione dei dati nel Paese destinatario (o nei Paesi destinatari).

48 In quale modo l'Incaricato deve essere informato sulle garanzie e sulle norme di protezione dei dati valide per un gruppo di società?

Non sussiste un obbligo d'informazione dell'Incaricato per ogni singola comunicazione di dati. L'informazione può essere comunicata in maniera generale, se le comunicazioni in un determinato ambito vengono effettuate sistematicamente in base a determinati contratti o

regole standard.

Fintantoché le norme di protezione dei dati notificate garantiscono un livello di protezione adeguato, non occorre comunicare ogni singolo adeguamento.

Se il responsabile del trattamento usa impiegare i contratti o le clausole standard riconosciuti dall'Incaricato, la relativa informazione va trasmessa un'unica volta. L'Incaricato pubblicherà un elenco dei contratti e delle clausole riconosciuti. Sono riconosciuti in ogni caso i modelli dell'UE, del Consiglio d'Europa e le clausole elaborate dall'Incaricato stesso (cfr. il sito dell'Incaricato: <http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00827/index.html?lang=it>).

L'informazione può avvenire per via elettronica. L'Incaricato informa tempestivamente sulle modalità.

L'Incaricato esamina le garanzie e le norme di protezione dei dati a lui comunicati e informa il detentore della collezione il risultato dell'esame entro 30 giorni dalla ricezione dell'informazione. Se alla scadenza di questo termine l'Incaricato non chiede altre informazioni o non formula riserve, il responsabile del trattamento può partire dal presupposto che le garanzie o le norme di protezione dei dati di gruppo di società adempiono le condizioni.

Rimandi: art. 6 LPD rivista; art. 6 LPD rivista; FF 2003 1910 segg.

49	La lista tenuta dall'Incaricato sui paesi la cui legislazione offre un livello di protezione adeguato in materia di protezione dei dati è vincolante ed esaustiva?
----	--

Il responsabile del trattamento che comunica dati in un paese che figura sulla lista può invocare il principio della propria buona fede. Se, in base alle esperienze maturate nella prassi, il responsabile del trattamento sa tuttavia che un determinato Stato non osserva o non rispetta tutte le norme di protezione dei dati, allora non agisce più in buona fede.

L'elenco non è esaustivo, anche perché è ipotizzabile che in determinati Stati sussista una legislazione adeguata soltanto in determinati ambiti specializzati.

Rimando: art. 7 LPD rivista.

5. Diritto d'accesso (art. 8 cpv. 2)

51	In futuro sussisterà un obbligo di comunicare l'origine dei dati della collezione?
----	--

No, un simile obbligo non sussisterà. Secondo il tenore del nuovo articolo 8 capoverso 2 lettera a LPD vanno comunicate soltanto le informazioni «disponibili» sull'origine dei dati. Il responsabile del trattamento è libero di raccogliere simili informazioni, ma violerebbe il principio della buona fede se, alla ricezione di una domanda d'informazioni, cancellasse tali informazioni soltanto per non doverle comunicare.

Rimandi: art. 8 cpv. 2 LPD rivista; FF 2003 1916 segg.

52	In futuro la «tutela delle fonti» non sarà più possibile?
----	---

Se l'informazione sull'origine dei dati violasse interessi preponderanti di terzi, la comunicazione delle informazioni giusta l'articolo 9 LPD può essere limitata. Lo stesso vale se la comunicazione dell'informazione violasse gli interessi preponderanti del responsabile del trattamento dei dati; il presupposto è che i dati non vengano inoltrati a terzi.

Possono sussistere interessi preponderanti di terzi se, ad esempio, vi sono indizi che la persona interessata potrebbe far uso della violenza nei confronti di un informatore o se la per-

sona interessata è il capo dell'informatore e quindi se quest'ultimo si trova in un rapporto di dipendenza. Non è invece possibile far valere un interesse preponderante se sussiste unicamente il pericolo che terzi vengano infastiditi.

53 In futuro la persona interessata può richiedere di ottenere l'informazione per via elettronica?

La domanda d'informazioni può avvenire per via elettronica soltanto se esplicitamente previsto dal responsabile de trattamento, il quale spiegherà, su Internet o nelle condizioni generali, le modalità di presentazione di una domanda d'informazione presso un determinato ufficio o mediante un modulo su Internet nel quadro dei relativi meccanismi d'identificazione e di sicurezza.

Rimandi: art. 1 cpv. 2 LPD rivista.

6. Trattamento di dati da parte di terzi (art. 10a)

Quali sono gli obblighi del mandante nei confronti del mandatario?

Per quanto riguarda le esigenze poste a un trattamento di dati da parte di terzi (outsourcing) il disegno non prevede modifiche essenziali rispetto al diritto previgente. La nuova disposizione chiede invece che il trattamento di dati da parte di terzi venga regolato per legge o vincolato alla conclusione di un contratto. Per i privati ciò significa che l'assegnazione del mandato deve avvenire per via contrattuale.

La legge definisce inoltre anche l'obbligo del mandante di accertarsi che il mandatario osservi i medesimi standard in materia di protezione dei dati e di sicurezza che lui stesso è tenuto a rispettare. Egli deve inoltre assicurarsi che le misure necessarie siano effettivamente applicate presso il mandatario ad esempio effettuando verifiche regolari sul posto. Il mandante non è per contro tenuto a controllare permanentemente il trattamento di dati da parte del mandatario. Se il mandatario dispone di una certificazione secondo l'ordinanza del 28 settembre 2007 sulle procedure di certificazione della protezione dei dati, il mandante può ragionevolmente presumere che il trattamento avvenga nel rispetto della legge.

Rimandi: art. 10a LPD rivista; FF 2003 1917 segg.

7. Obbligo di notifica (art. 11a)

71 In avvenire devono essere notificate anche le collezioni di dati che finora non erano assoggettate all'obbligo di notifica?

La revisione conferisce all'obbligo di notifica una portata sostanzialmente più ampia rispetto a quanto non faccia il diritto previgente: in avvenire, quando la persona interessata è a conoscenza del trattamento, non sarà più possibile derogare all'obbligo di notifica. La revisione prevede tuttavia deroghe generali all'obbligo di notifica, qualora il responsabile del trattamento dei dati ricorra a un responsabile della protezione dei dati indipendente e lo comunichi all'Incaricato o se il responsabile del trattamento ottiene una certificazione. Le eccezioni previste nell'ordinanza sono inoltre state adeguate: le collezioni di dati concernenti fornitori e clienti, ad esempio, non sono più assoggettate all'obbligo di notifica, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione.

Le collezioni di dati che finora non erano vincolate all'obbligo di notifica dovranno quindi essere notificate all'Incaricato, nel caso in cui non fosse applicabile nessuna delle eccezioni previste. Per la notifica di tali collezioni l'incaricato applicherà per analogia l'articolo 38 LPD

in vigore secondo cui la notifica deve avvenire entro un anno a partire dall'entrata in vigore della revisione.

Rimandi: art. 11a LPD rivista; FF 2003 1918 segg.

72 Chi deve notificare la collezione di dati quando il trattamento viene effettuato da parte di terzi (outsourcing)?

Il detentore della collezione di dati è assoggettato all'obbligo di notifica. Nella misura in cui non sussistano motivi d'eccezione (cfr. sopra, n. 71) il detentore deve notificare la collezione anche se non è lui stesso ad occuparsi del trattamento.

73 I programmi di posta elettronica, i file di registro (log file) nonché le copie di sicurezza (backup) sono equiparabili a collezioni di dati che vanno notificate?

I dati che fanno parte dei sistemi elettronici di comunicazione (ad es. i programmi di posta elettronica) non vanno sostanzialmente considerati vere e proprie collezioni di dati. Di norma, i sistemi elettronici di comunicazione rappresentano soltanto uno strumento di trasmissione e non un mezzo finalizzato all'amministrazione e al trattamento sistematici di dati personali. Per questo motivo, i dati che fanno parte di simili sistemi non devono essere notificati.

L'ordinanza prevede delle eccezioni all'obbligo di notifica per file di registro e i dati archiviati che non sono più impiegati a livello operativo.

Le copie di sicurezza non sono considerate vere e proprie collezioni di dati e non devono essere notificate.

74 Devono essere notificate anche le collezioni di dati impiegate dai collaboratori a titolo di strumento di lavoro?

I dati personali impiegati a titolo di strumento di lavoro non devono, di principio, essere notificati. In particolare, l'obbligo di notifica non sussiste quando si tratta di copie di dati provenienti da una collezione assoggettata all'obbligo di notifica.

La documentazione o le informazioni salvate sotto forma elettronica sono considerati strumenti di lavoro personali se vengono impiegati soltanto dall'autore o da un numero ristretto di persone (ad es. oltre all'autore anche il sostituto o il capo). Esempi:

- fotocopie della corrispondenza rientrante nell'incarto di un cliente o di un paziente;
- appunti personali su clienti raccolti da un collaboratore sul suo computer o su un server particolare.

75 È possibile notificare le collezioni di dati via Internet?

Al momento dell'entrata in vigore della revisione i privati non potranno ancora notificare le collezioni via Internet. L'Incaricato si adopera a che il relativo sistema venga messo a disposizione il più presto possibile.

8. Giustificazione del trattamento (art. 12 cpv. 2)

81 Quali effetti hanno nella prassi le modifiche adottate nell'ambito del meccanismo di giustificazione del trattamento (art. 12 cpv. 2 LPD)?

Modificando l'articolo 12 capoverso 2 LPD il legislatore non ha voluto, di principio, scostarsi dal sistema attuale. Non ha escluso sistematicamente i motivi giustificativi nell'ambito delle deroghe ai principi generali sulla protezione dei dati, ma ha voluto:

- precisare, modificando il testo, che una giustificazione non può essere accettata in maniera precipitosa; ed
- evitare equivoci nell'ambito di principi la cui violazione non è assolutamente giustificabile (in particolare il principio della buona fede o della liceità del trattamento).

Criteri atti a valutare la liceità dei trattamenti dopo l'entrata in vigore della revisione:

- il consenso è dato: il trattamento di dati è ammesso se è riconoscibile da parte della persona interessata (art. 4 cpv. 4 LPD rivista) o se quest'ultima è stata sufficientemente informata in merito (art. 7a LPD rivista) e se il consenso è stato dato in base alle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 5 LPD rivista;
- interessi preponderanti del responsabile del trattamento dei dati: il fatto che gli interessi preponderanti del responsabile del trattamento debbano essere considerati nell'ambito della valutazione della liceità del trattamento deriva dal principio della proporzionalità. Tale principio chiede – anche nell'ambito di trattamenti di dati da parte di privati – di valutare i criteri dell'idoneità e della necessità e (nel quadro dell'esame del rapporto tra la finalità del trattamento e i mezzi impiegati) la ponderazione degli interessi divergenti;
- trattamento disciplinato da una norma di legge speciale: se una norma di legge speciale prevede il trattamento di dati personali, di principio, il trattamento continua ad essere lecito. Ciò è già esplicitato dall'articolo 4 capoverso 3 LPD il quale subordina le deroghe al principio dell'utilizzazione vincolata a norme di legge speciali. Esempi di simili norme di legge speciali sono, gli obblighi di notifica di privati secondo le leggi sul credito al consumo¹, sulle epidemie² o sul riciclaggio di denaro³.

L'UFG ha allestito un ausilio interpretativo su questa tematica consultabile sul sito dell'UFG:
http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/gesetzgebung/datenschutz.encoded-Show%3D1&print%3D1.html#

9. Blocco del trattamento dei dati (art. 15 cpv. 1 e 3)

91	Cosa s'intende per «blocco del trattamento»?
----	--

L'espressione «blocco del trattamento» è ripresa dalla terminologia del diritto comunitario. Il blocco del trattamento non tange la messa a disposizione dei dati. L'impiego dei dati, per contro, viene interamente o in parte limitato. Un blocco può quindi essere richiesto – a seconda delle circostanze – per tutti i trattamenti (esclusa la conservazione dei dati) o anche soltanto per singole categorie di trattamento (ad es. la comunicazione a terzi).

BRU / 30.11.2007 (V 1.1)

R:\SVR\IRSPM\Projekte\DSG Revision\Umsetzung revDSG_FAQ.doc

¹ Art. 25 segg. legge federale sul credito al consumo, RS 221.214.1

² Art. 27 legge sulle epidemie, RS 818.101

³ Art. 9 legge sul riciclaggio di denaro, RS 955.0